

# DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA DI FATTO

(legge 76/2016)

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana, comunitaria che straniera, residenti in Italia:

- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
- coabitanti (inteso come iscritti nel medesimo stato di famiglia) e quindi aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

## Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

1. matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
2. decesso del convivente;
3. cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio;
4. cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica); tuttavia si precisa che le parti continueranno ad essere iscritti nel medesimo stato di famiglia (vedasi a tal proposito "Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE – Metodi e Norme Serie B n. 29 edizione 1990" dell'ISTAT, nella fattispecie la parte terza, sezione B, capoverso 4, pagina 44).

La convivenza di fatto **non** cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione

## A chi si rivolge

Persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza italiana, comunitaria che straniera, residenti in Italia (**pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE**):

- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (i cittadini comunitari non italiani o extracomunitari devono dimostrare documentalmente l'assenza di tali vincoli);

- coabitanti (inteso come iscritti nel medesimo stato di famiglia) ed aventi quindi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

Chi può presentare

Le persone conviventi, maggiorenni e coabitanti, iscritte nell'Anagrafe della popolazione o del Comune, o che intendono richiedere la residenza nel Comune.

**Accedere al servizio**

### **COME SI FA**

Deve essere presentata apposita domanda all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.

**La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa all'Ufficiale d'Anagrafe, da due persone maggiorenni, di stato libero (nel caso di persone provenienti da uno Stato comunitario ovvero da uno Stato extracomunitario la condizione di stato civile libero deve essere dimostrato documentalmente con documentazione idonea e in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione della documentazione di provenienza estera), conviventi nella stessa abitazione, iscritte o che saranno iscritte nel medesimo stato di famiglia (art. 4 del D.P.R. 223/89).**

La dichiarazione dell'istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.

### **IL CONTRATTO DI CONVIVENZA**

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

**Copia dell'accordo dovrà essere trasmesso all'ufficio anagrafe ai fini dell'opponibilità ai terzi entro 10 (dieci) giorni dalla sua stipula da parte del professionista che ne ha autenticato le firme ovvero che lo ha ricevuta in forma pubblica.**

Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. **E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa (vedasi a tal proposito Circolare del Ministero dell'Interno n. 78/2021).**

Difatti la presenza di un contratto di convivenza non è idonea a definire la posizione dei due soggetti della coppia come conviventi di fatto ai sensi della L. n.76/2016, nel caso in cui uno dei due sia cittadino comunitario ovvero extracomunitario non iscritto

in anagrafe, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal d.Lgs. n. 30/2007 (per i cittadini comunitari) oppure dalla legge 286/1998 (per i cittadini extracomunitari) per ottenere l'iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano.

Pertanto, nel caso di cittadini stranieri o comunitari, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentazione prevista dalla legge di riferimento: legge 286/1998 per i cittadini extracomunitari quindi documentazione comprovante la regolarità del soggiorno in Italia in corso di validità e documentazione (in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti di provenienza estera) comprovante lo stato libero; d.lgs 30/2007 per i cittadini comunitari, quindi documentazione idonea a dimostrare la regolare presenza sul territorio italiano e documentazione (in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti di provenienza estera) comprovante lo stato libero; dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.

### **Contenuto del contratto**

Il contratto può contenere:

1. l'indicazione della residenza;
2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
3. il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza

### **Nullità della convivenza di fatto/contratto di convivenza**

La convivenza di fatto e/o il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di altro contratto di convivenza;
2. in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
3. minore età di uno dei conviventi;
4. interdizione di una delle parti;
5. condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte.

### **Risoluzione del contratto di convivenza**

Il contratto di convivenza si risolve per:

1. accordo delle parti;
2. recesso unilaterale;
3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
4. morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all'ufficio anagrafe.

Normativa massima di riferimento: legge 76/2016; d.lgs 30/2007; legge 286/1998; legge anagrafica 1228/1954; D.P.R. 223/89 regolamento anagrafico; D.P.R. 445/2000.